

CONVENZIONE

tra

Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento del Tesoro, di seguito “MEF”, rappresentato dal Capo della Direzione V del Dipartimento del Tesoro, dott. Giuseppe Maresca, domiciliato per la carica presso la sede dello stesso Ministero in via XX Settembre, 97, Roma,

e

CRIF S.p.A., con sede legale in Bologna, Via Fantin n. 1-3, iscritta presso il registro delle imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA n. 02083271201, in persona dell'Amministratore Delegato Carlo Gherardi,

per

la partecipazione al sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto di identità, di seguito denominato “sistema di prevenzione”;

PREMESSO CHE:

- a) il sistema di prevenzione è basato su un archivio centrale informatizzato e su un gruppo di lavoro ai sensi dell'articolo 30-ter, comma 2, del decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141;
- b) l'articolo 30-ter, comma 5, lettera d), del citato decreto legislativo prevede che i gestori di sistemi di informazioni creditizie e le imprese che offrono servizi assimilabili alla prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi, di seguito denominati “aderenti indiretti”, partecipano al sistema di prevenzione in base ad apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze;

CONVENUTO CHE:

Nell'ambito del testo della presente convenzione si intendono per:

1. “Decreto legislativo”: il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, ed in particolare il titolo V-bis recante “Istituzione di un sistema pubblico di prevenzione, sul piano amministrativo, delle frodi nel settore del credito al consumo, con specifico riferimento al furto d'identità”;
2. “Regolamento di attuazione”: il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 maggio 2014, n. 95, che disciplina i termini, le modalità e le condizioni per la gestione del sistema di prevenzione;
3. “aderenti diretti”: i soggetti di cui all'articolo 30-ter, comma 5, lettere a), b), c) e c-bis del decreto legislativo;

4. Codice in materia di protezione dei dati personali: il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196;
5. “Trattamento”: il trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 4, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196;
6. “Dati”: i dati oggetto di riscontro di cui all’articolo 9 del Regolamento di attuazione.

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE:

Art. 1

Oggetto della Convenzione

1. La presente convenzione ha per oggetto l’individuazione degli aderenti indiretti e la regolamentazione delle modalità di partecipazione al sistema di prevenzione da parte dei medesimi, nonché le modalità di trattamento dei dati personali.
2. La convenzione disciplina, inoltre, i poteri del MEF volti a vigilare l’osservanza, da parte degli aderenti indiretti, di quanto stabilito nella presente convenzione.

Art. 2

Durata della convenzione

1. La presente convenzione ha una durata di 7 (sette) anni decorrenti dalla data di stipula e può essere rinnovata, con le medesime modalità, per un eguale periodo, con preavviso di dodici mesi rispetto alla data di scadenza.

Art. 3

Poteri di indirizzo e vigilanza del MEF

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze, nell’esercizio dei poteri di cui all’articolo 1, comma 2, può effettuare ispezioni periodiche volte a verificare il corretto adempimento, da parte degli aderenti indiretti, di quanto stabilito nella presente convenzione e nelle disposizioni contenute nel Regolamento di attuazione.

Art. 4

Partecipazione da parte degli aderenti indiretti al sistema di prevenzione

1. Gli aderenti indiretti partecipano al sistema di prevenzione allo scopo di offrire agli aderenti diretti i servizi riguardanti le richieste di verifica dell’autenticità dei Dati di cui all’articolo 4, comma 3, del Regolamento di attuazione.
2. Gli aderenti indiretti assicurano i servizi di cui al comma 1, previo conferimento di apposito incarico o delega da parte degli aderenti diretti, mediante l’utilizzo di procedure telematiche compatibili con le caratteristiche tecniche del sistema di prevenzione.

Art.5

Trattamento dei dati personali da parte degli aderenti indiretti

1. Gli aderenti indiretti effettuano il trattamento dei dati personali degli interessati nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3, commi 1 e 3, del Regolamento di attuazione, nonché in conformità alle disposizioni contenute nel Codice in materia di protezione dei dati personali.
2. Gli aderenti indiretti possono effettuare le sole operazioni di trattamento necessarie per la finalità individuata all'articolo 4 comma 1 in relazione a dati personali pertinenti e non eccedenti rispetto alla medesima finalità e adottano specifiche misure volte ad elevare lo standard di sicurezza dei dati in conformità all'articolo 3, comma 4, del Regolamento di attuazione.
3. Agli aderenti indiretti non è consentita la conservazione dei Dati e delle richieste di verifica, salvo che per esigenze amministrative di gestione del rapporto con gli aderenti diretti o di difesa di un proprio diritto in sede giudiziaria.

Art. 6

Pagamento del contributo

1. Gli aderenti indiretti possono richiedere di provvedere, per conto degli aderenti diretti da cui hanno ricevuto la delega, al pagamento all'ente gestore del contributo di cui all'art. 5, comma 3, lettera b), del Regolamento di attuazione.

La presente convenzione viene resa nota agli aderenti diretti mediante pubblicazione sul sito Internet del Ministero dell'economia e delle finanze.

Roma, 18 novembre 2014.

Per il Ministero dell'economia e delle finanze
Dipartimento del Tesoro
Dott. Giuseppe Maresca

Aderenti indiretti
Per CRIF S.p.a.
Dott. Carlo Gherardi